

Codice A1419A

D.D. 12 ottobre 2020, n. 1150

**L.R. n. 4/2016 - DGR n. 5-762 del 20.12.2019 e D.D. n. 1896 del 23.12.2019 - Proroga scadenza per l'utilizzo delle risorse regionali a finanziamento delle attività svolte a favore delle donne vittime di violenza e per la presentazione delle relative rendicontazioni.**



**ATTO DD 1150/A1419A/2020**

**DEL 12/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** L.R. n. 4/2016 - DGR n. 5-762 del 20.12.2019 e D.D. n. 1896 del 23.12.2019 - Proroga scadenza per l'utilizzo delle risorse regionali a finanziamento delle attività svolte a favore delle donne vittime di violenza e per la presentazione delle relative rendicontazioni.

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011";

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", che individua, tra gli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, "d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*";

l'Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4." Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".

il Regolamento attuativo dell'art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24

febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”.

l'art.8 della LR 4/2016, in base al quale l'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione per accedere ai finanziamenti statali e regionali dedicati;

Dato atto che:

con DGR n. 5-762 del 20.12.2019 sono stati definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse, di cui € 381.060,08 per il sostegno delle Case rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale, con l'obiettivo di sostenere le attività delle Case rifugio per assicurare, a titolo gratuito, come previsto dalla normativa vigente, protezione e ospitalità alle donne, vittime di violenza di genere, sole o con figli minori per i tempi previsti dal percorso personalizzato e individuale;

con DGR n.10-8692 del 5.4.2019 sono state individuate, a titolo sperimentale per la durata di 3 anni, le tariffe da applicarsi a livello regionale per l'inserimento in casa rifugio delle donne sole, e con figli e figlie sotto richiamate:

-casa rifugio per donne sole: € 50,00 al giorno (per case fino a 7 posti) ed € 45,00 al giorno (per case da 8 a 12 posti);

-casa rifugio per nuclei mamma/bambino:

nuclei madre con un minore: € 110,00 al giorno (per case fino a 7 posti) ed € 100,00 al giorno (per case da 8 a 12 posti);

nuclei madre con due minori: € 132,00 al giorno (per case fino a 7 posti) ed € 122,00 al giorno (per case da 8 a 12 posti);

nuclei madre con tre minori: € 147,00 al giorno (per case fino a 7 posti) ed € 137,00 al giorno (per case da 8 a 12 posti);

nuclei madre con quattro minori: € 162,00 al giorno (per case fino a 7 posti) ed € 152,00 al giorno (per case da 8 a 12 posti).

tali valori tariffari non comprendono spese, quali la retta dell'asilo nido/della scuola dell'infanzia, le tasse scolastiche ed il pagamento dei libri scolastici;

con DGR n. 5-762 del 20.12.2019 si è stabilito di intervenire, nella fase iniziale di sperimentazione dei valori tariffari regionali individuati, con un sostegno aggiuntivo alla gestione delle case rifugio esistenti, a valere sui fondi regionali, annualità 2019, pari complessivamente ad € 110.000 (capitoli vari del bilancio regionale 2019-2021, annualità 2020), rinviando a successiva determinazione dirigenziale n. 1896 del 23.12.2019, il riparto di tali fondi sulla base del numero di posti delle stesse case rifugio presenti, autorizzate ed iscritte all'albo regionale;

considerato che, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, a partire da inizio marzo 2020 e fino alla conclusione dell'a.s. 2019/2020, le attività svolte dai servizi socio-educativi per la prima infanzia e dalle scuole dell'infanzia sono state sospese e le attività della scuola primaria e secondaria si sono svolte con modalità da remoto, con conseguente riduzione di alcune delle spese relative alla frequenza dei servizi citati, alcuni Enti titolari delle Case Rifugio hanno richiesto la proroga del termine ultimo di utilizzo delle risorse e del conseguente termine fissato al 31 ottobre 2020 per la presentazione delle rendicontazioni;

dato infine atto che si ritiene opportuno specificare che nell'ambito della voce "rette" e "tasse scolastiche", possono essere considerate in senso estensivo anche le spese relative alla refezione scolastica, che talora sono oggetto di qualificazione e pagamento in modalità disgiunta dal

pagamento delle rette/tasse, le quali non sempre hanno carattere "onnicomprensivo" anche di queste spese;

tutto ciò premesso per le motivazioni sopra esposte;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente atto sulla situazione economica/finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 125-9032 del 16.05.2019;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
- gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";
- la LR 6/2017;
- la DGR n. 5-4886 del 20 aprile 2017;
- la DGR n. 14-5068 del 22.5.2017;
- la L.119/2013
- la L.R. n. 1/2004;
- la L.R. n. 4/2016
- il DPGR n. 10/R del 7.11.2016;

## **DETERMINA**

- di posticipare, per le ragioni espresse in premessa, la scadenza individuata con la D.D n. 1896 del 23.12.2019 fissata al 31.10.2020, quale termine per la presentazione delle rendicontazioni, in relazione all'utilizzo del contributo regionale di euro 110.000,00, concedendo la proroga al 31.10.2021;

- di specificare che nell'ambito della voce rette e tasse scolastiche possono essere ricomprese in

sensu estensivo anche le spese relative alla refezione scolastica, che talora sono oggetto di quantificazione e pagamento in modalità separata dal pagamento della retta, che non sempre ha carattere "onnicomprensivo" anche di queste spese;

- di dare atto che nessun onere economico deriva all'Amministrazione regionale dall'adozione del presente provvedimento.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs 3372013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio